

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER LA GESTIONE DEL FONDO “LEGGE REGIONALE N. 10/2017”

di cui all’articolo 16 della L.R. n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.

TRA

Il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive (di seguito denominato “Dipartimento”), con sede in Pescara, via Passolanciano, n. 75, rappresentato dal Direttore pro-tempore dott. _____

E

La società finanziaria in house **FIRA S.p.A.**, con sede in con sede in Pescara, via Marconi, n. 157, rappresentata dal Presidente _____

(di seguito, anche congiuntamente definite le “Parti”, e singolarmente, la “Parte”)

Il presente Accordo di Finanziamento è adottato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017.

Premesso che:

- Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017 è stato approvato il Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo;
- con Legge Regionale n. 59 del 30 novembre 2017 è stata disciplinata la gestione secondo il modello *"in house providing"* della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell’economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A.;
- con Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul BURA n. 15 Speciale del 08/02/2017, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017 – pubblicata sul BURA Speciale n. 85 del 09/08/2017 – all’articolo 16 si è disposta: *“l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013 Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie”*;
- con la DGR n. 515 del 23/07/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento sulla base del quale, con la Determinazione Dirigenziale DPG014 n. 55 del 26/07/2018 è stato affidato alla società Fi.R.A. S.p.A., sulla base del Piano Aziendale/Offerta Tecnica presentata e ritenuta congrua, il servizio di gestione del Fondo *“Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017”* assumendo il ruolo di Soggetto Gestore;
- in data **31 luglio 2028** è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra la società Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo per la gestione del Fondo *“Legge Regionale n. 10/2017”*, e che il medesimo Accordo è stato sottoposto, in data **23 novembre 2020, 29 dicembre 2021 e 26**

gennaio 2023 a tre successivi *Addenda* a seguito delle modifiche e concessioni di proroghe intervenute *medio tempore*;

le Parti, con il presente Accordo, intendendo definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione del Fondo, nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO, FINALITA' E RISORSE

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra il Dipartimento e la società Fi.R.A. S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo "*Legge Regionale n. 10/2017*" (di seguito Fondo).
2. Il Fondo è istituito con le risorse rinvenienti dalla Linea di Azione I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 sulla base delle assegnazioni effettuate a seguito della selezione operata dalla società Fi.R.A. S.p.A. e pubblicata sul BURAT ordinario n. 39, in data 30/10/2013, e sulla base delle rimodulazioni operate nel corso della gestione, al netto delle eventuali escussioni subite e delle restituzioni eventualmente disposte;
3. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 10/2017 e s.m.i., le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per la concessione di nuove garanzie a favore delle MPMI con sede legale e/o unità operativa nella Regione Abruzzo, a fine di accrescerne la capacità di accesso al credito bancario.
4. All'atto della sottoscrizione, il presente Accordo deve intendersi circoscritto e vincolante con riferimento alle risorse finanziarie indicate nella tabella delle risorse (Allegato n. 1 alla DGR n. 515 del 23/07/2018), come modificate a seguito delle rettifiche e/o integrazioni intervenute successivamente e connesse alla gestione delle attività in essere;
5. Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione del **31 luglio 2018** e fino al **31/12/2033**.
6. I sottoscrittori sono responsabili dell'esecuzione dell'Accordo ed i recapiti PEC ai quali si intendono validamente effettuate tutte le comunicazioni previste dall'Accordo, sono:

dph007@pec.regione.abruzzo.it

fira@pec.fira.it

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Il campo di applicazione del presente Accordo è la gestione unitaria, flessibile e professionale delle risorse del Fondo "*Legge Regionale n. 10/2017*" con l'obiettivo di predisporre uno strumento operativo per accrescere la capacità di accesso al sistema creditizio da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
2. La FIRA S.p.A. si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo, nel rispetto delle finalità definite nelle disposizioni dell'articolo 16 della L. R. n. 10/2017 e s.m.i. ed in particolare a:
 - a. implementare in maniera efficace ed efficiente le risorse del Fondo, garantendo il rispetto anche da parte degli intermediari finanziari (Confidi), dei destinatari e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, dell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, intermediari e mercati finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - b. assicurare la gestione e il controllo sulle operazioni poste in essere a valere sulle risorse del Fondo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo la corretta trasmissione dei dati e dei flussi finanziari e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione;
 - c. implementare un sistema di monitoraggio per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit disposti dalla Regione Abruzzo.

ART. 3 – PIANO AZIENDALE

1. Il Fondo, la cui dimensione finanziaria risulta dalla tabella delle risorse (Allegato n. 1 alla DGR n. 515/2018 e ss.mm.ii.), come modificato a seguito delle rettifiche e/o integrazioni intervenute successivamente e connesse alla gestione delle attività in essere, sarà gestito ed attuato a cura del soggetto gestore secondo le indicazioni e nel rispetto degli adempimenti previsti nel Piano aziendale (Allegato n. 2 alla DGR n. 515/2018).
2. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla FIRA S.p.A., tramite il Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo articolo 9, può promuovere la modifica dell'Allegato n. 2 "Piano Aziendale".
3. Con riferimento alle macro attività nelle quali si articola il Piano Aziendale, si precisa che la corretta implementazione del Piano è assicurata dal Dirigente pro-tempore del Servizio competente per materia.
4. FIRA S.p.A. osserverà per l'intera durata dell'Accordo, e farà osservare ai contraenti a valle, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
5. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA S.p.A., nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 109 del 14/03/2017.

Art. 4 – OPERATIVITÀ DEL FONDO

1. Le risorse del Fondo risultano nella disponibilità dei Confidi, già selezionati a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata da parte della società FIRA S.p.A., sulla base di un Avviso Pubblico emanato con la DGR n. 304 del 22/04/2013, come integrato a modificato con la DGR n. 349 del 13/05/2013, conclusasi con la pubblicazione della graduatoria dei Confidi assegnatari sul BURA n. 39 del 30/10/2013.
2. Tali risorse, al netto di eventuali escussioni subite e di eventuali rimodulazioni effettuate nel corso della passata gestione, come risulta dalla tabella delle risorse (Allegato n. 1 alla DGR n. 515/2018 e ss.mm.ii.), come modificate a seguito delle rettifiche e/o integrazioni intervenute successivamente e connesse alla gestione delle attività in essere, possono essere impiegate esclusivamente al fine di incrementare il fondo rischi dei Confidi da utilizzare unicamente per la concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede in Abruzzo.

ART. 5 – VANTAGGIO FINANZIARIO ed AIUTI DI STATO

1. La società FIRA S.p.A. garantisce la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del Fondo a favore delle micro, piccole e medie imprese, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'alimentazione delle banche dati nazionali previste dalle leggi nazionali, siano applicate dagli intermediari finanziari (Confidi) alle imprese coinvolte a valle, ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
2. Non sono previsti aiuti di Stato per gli intermediari finanziari che impiegano le risorse del Fondo per la concessione di garanzie.
3. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato riconosciuti a livello delle MPMI destinatarie o degli altri soggetti coinvolti, il Fondo prevede la concessione di un aiuto pari all'ESL calcolato secondo il metodo nazionale notificato ed approvato.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto gestore si impegna a:

- a. assicurare la gestione del Fondo nel rispetto del cronoprogramma delle attività gestionali previsto nel Piano Aziendale (Allegato n. 2 alla DGR n. 515/2018 e ss.mm.ii.) e secondo i cronoprogrammi operativi della Regione;
 - b. attivare le apposite convenzioni iniziali con i singoli Confidi;
 - c. espletare il servizio, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
 - d. attuare il servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, applicando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
 - e. assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse sia con gli intermediari finanziari assegnatari delle risorse, sia con le MPMI abruzzesi destinatarie degli interventi in garanzia;
 - f. assicurare l'informazione tempestiva e completa alla Regione Abruzzo, onde garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo;
 - g. predisporre le relazioni semestrali che unitamente ai rendiconti dovranno essere trasmessi alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, riferiti alle attività realizzate e ai dati del semestre di riferimento, inclusi i dati cumulati dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - h. contabilizzare la situazione patrimoniale economica e finanziaria ed a registrare i movimenti del Fondo regionale secondo le norme civilistiche, i principi contabili e le disposizioni di vigilanza applicabili;
 - i. assicurare la separazione contabile e la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - j. garantire la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del Fondo, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), siano applicate dagli intermediari finanziari nei confronti delle micro, piccole e medie imprese - in qualità di destinatari finali dell'intervento pubblico - ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
 - k. provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione del Fondo (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati;
 - l. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit definito dalla Regione Abruzzo;
 - m. realizzare i servizi oggetto del presente Accordo secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano Aziendale;
 - n. predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
 - o. supportare il Tavolo Tecnico Operativo;
 - p. svolgere attività di informazione;
 - q. garantire la propria operatività fino al termine di tutte le operazioni poste in essere.
 - r. verificare che gli intermediari finanziari agiscano provvedendo ad accertare che i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano individuati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 - s. operare in maniera tale che gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza.
2. Con riferimento ai profili professionali descritti nel Piano Aziendale, il Soggetto Gestore deve assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo.
 3. Il Soggetto Gestore dovrà espletare i servizi oggetto dell'affidamento con propria organizzazione. La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il Soggetto Gestore e la Regione Abruzzo.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DEI CONTI, RIMBORSI E LIQUIDAZIONE

1. La Dotazione del Fondo è pari ad € 14.591.205,87, corrispondenti all'importo delle risorse

rinvenienti dalla Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 “Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI”, alla data del 31/03/2018, al netto delle escussioni intervenute, di cui € 7.531.490,36 disponibili per l'immediata operatività dei Confidi, in quanto libere da vincoli di garanzie alla data del 31/03/2018.

2. Il Fondo Legge Regionale n. 10/2017 verrà iscritto tra i “fondi di terzi in amministrazione” nel bilancio di esercizio della società Fi.R.A. S.p.A. per tutto il periodo che intercorre tra la stipula del presente Accordo (**31/07/2018**) e la data del **31/12/2033**.
3. Il Fondo non contribuisce a costituire il patrimonio netto di FIRA S.p.A. aggredibile da terzi, non ha personalità giuridica e si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati di cui al comma 8, la cui modalità di impiego è regolata e vincolata dal presente Accordo.
4. La dotazione del Fondo può incrementarsi per effetto di altri fondi strutturali/risorse nazionali/risorse regionali/altri fonti di diversa provenienza.
5. La dotazione del Fondo può decrementarsi per effetto:
 - a. del maturare dei costi di gestione del Fondo di cui all'art. 12;
 - b. degli oneri finanziari e commissioni legate alla gestione della tesoreria;
 - c. delle imposte e tasse afferenti all'attività del Fondo;
 - d. degli importi restituiti o da restituire alla Regione Abruzzo;
 - e. altro.
6. FIRA S.p.A. si impegna a registrare e a rendicontare, nel rispetto delle scadenze previste per il monitoraggio ed il reporting, la situazione e le movimentazioni del Fondo al fine, sia di predisporre le relazioni ed i rendiconti afferenti la gestione del Fondo in relazione a ciascun Confidi assegnatario di risorse, sia di rappresentare la situazione contabile del Fondo nel suo complesso.
7. FIRA S.p.A. si impegna ad effettuare la rendicontazione contabile del Fondo fornendo le seguenti informazioni:
 - a. gli importi impegnati in operazioni di garanzia, tenuto conto dell'effetto leva definito quale obiettivo minimo da conseguire, sia per il Fondo nel suo complesso, sia distinti per ciascun Confidi;
 - b. le principali informazioni anagrafiche delle imprese garantite nel periodo di riferimento;
 - c. l'ammontare della garanzia concessa, del finanziamento garantito sottostante, dell'istituto di credito concedente, della data di erogazione e di scadenza del finanziamento;
 - d. la tipologia di operazione finanziata;
 - e. l'importo dell'accantonamento operato a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione di garanzia;
 - f. il costo sostenuto dall'impresa per l'operazione di garanzia;
 - g. l'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del Regolamento *de minimis*, determinato applicando il richiamato “Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese.
 - h. il numero e l'importo delle eventuali escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese alle quali le perdite afferiscono;
8. FIRA S.p.A. assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo, si impegna ad accendere un conto corrente dedicato alla gestione del Fondo Legge Regionale n. 10/2017, sulla quale saranno riversate le rinvenienze e/o gli interessi relativi all'ex Fondo di Rotazione POR FESR 2007/2013.

ART. 8 – REIMPIEGO E RITIRO DELLE RISORSE

1. Le risorse non impiegate nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento “*Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 – art. 16 e s.m.i.*”, approvato con la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018 e ss.mm.ii., sono riutilizzate secondo le

- previsioni riportate nel documento stesso e, se del caso, per il rimborso delle commissioni/costi di gestione sostenuti dal Soggetto Gestore.
2. Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente del Fondo sono utilizzati per il rimborso delle commissioni/costi di gestione sostenuti dal Soggetto Gestore.
 3. Entro la data di conclusione del presente Accordo di Finanziamento la Regione Abruzzo si riserva di determinare, con proprio atto, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, maggiorato sia dagli interessi generati sulla giacenza e non utilizzati per il rimborso delle commissioni di gestione, sia dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, sia dagli eventuali importi recuperati, al netto delle eventuali escussioni intervenute.
 4. Le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale degli importi assegnati agli intermediari finanziari a valere sulle risorse del Fondo, sono le seguenti:
 - a. scarso utilizzo della dotazione finanziaria, ovvero mancato conseguimento dell'effetto leva secondo gli step previsti dal documento *"Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i."*, approvato con la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018 e ss.mm.ii.;
 - b. in caso di accertata irregolarità sistemica, ivi compreso il rilascio di dati e/o informazioni non veritiere con particolare riferimento alle operazioni di garanzia concesse;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto dal documento *"Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i."* e dalle apposite Convenzioni firmate.

ART. 9 – GOVERNANCE DEL FONDO

1. La società Fi.R.A. S.p.A., in qualità di soggetto gestore del Fondo garantisce:
 - a. autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto e in osservanza del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109 del 15/03/2017;
 - b. piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. E' prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico Operativo che svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento della Azioni. Esso in composizione ordinaria è formato da:
 - a. due componenti designati dalla Regione Abruzzo;
 - b. due componenti designati da Fi.R.A. S.p.A.
3. Il Tavolo Tecnico Operativo è chiamato a decidere sui seguenti aspetti:
 - a. approvazione dello schema di convenzione con i Confidi, comprensivo del modello per la reportistica del Fondo;
 - b. eventuale aggiornamento del Piano Aziendale (Allegato n. 2 alla DGR n. 515/2018 e ss.mm.ii.) presentato dalla società Fi.R.A. S.p.A.;
 - c. eventuali *addendum/atti* integrativi dell'Accordo di Finanziamento;
 - d. validazione le relazioni presentate semestralmente per le richieste di rimborso dei costi/commissioni di gestione da parte del Soggetto Gestore;
 - e. precisazioni o integrazioni inerenti le modalità di monitoraggio, reporting e contabilizzazione di dettaglio del Fondo;
 - f. eventuali modifiche e/o integrazioni al cronoprogramma delle attività gestionali previsto nel Piano Aziendale allegato al presente documento;
 - g. revoca o risoluzione dell'Accordo di Finanziamento;
 - h. eventuali proroghe alla durata dell'Accordo di Finanziamento;
 - i. richieste di controlli in loco;
 - j. la richiesta di particolari dati e/o informazioni;
 - k. eventuali integrazioni o rettifiche circa le modalità di utilizzo del Fondo.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLO E AUDIT

1. FIRA S.p.A. deve garantire la gestione ed il controllo delle operazioni mediante sistemi e procedure, articolate in una pista di controllo adeguata, che consentano, per tutto il periodo di validità dell'Accordo, di verificare che le risorse del Fondo siano utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10/2017 e degli obiettivi e finalità del presente Accordo.
2. In particolare, la società Fi.R.A. S.p.A. deve predisporre le relazioni semestrali ed i relativi rendiconti nei quali siano indicate le seguenti informazioni:
 - a. gli importi impegnati in nuove operazioni di garanzia, tenuto conto dell'effetto leva definito quale obiettivo minimo da conseguire, sia per il Fondo nel suo complesso, sia distinti per ciascun Confidi;
 - b. le principali informazioni anagrafiche delle imprese garantite nel periodo di riferimento;
 - c. l'ammontare della garanzia concessa, del finanziamento garantito sottostante, dell'istituto di credito concedente, della data di erogazione e di scadenza del finanziamento;
 - d. la tipologia di operazione finanziata;
 - e. l'importo dell'accantonamento operato a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione di garanzia;
 - f. il costo sostenuto dall'impresa per l'operazione di garanzia;
 - g. l'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del Regolamento *de minimis*, determinato applicando il richiamato "*Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese*".
 - h. il numero e l'importo delle eventuali escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese alle quali le perdite afferiscono.
3. La società Fi.R.A. S.p.A. deve predisporre una procedura per lo svolgimento delle operazioni di controllo, prevedendo anche sopralluoghi effettuati in loco, delle attività poste in essere dagli intermediari finanziari, anche in relazione alle imprese garantite, al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni ad essa fornite da inserire all'interno delle relazioni periodiche e relativi rendiconti.

ART. 11 – INFORMAZIONE

1. La Società Fi.R.A. S.p.A. assicura, direttamente e attraverso gli intermediari finanziari, che siano fornite le informazioni per l'accesso al sostegno da parte delle micro, piccole e medie imprese, garantendo che a tutti i livelli siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

ART. 12 – COSTI DI GESTIONE

1. Per le attività oggetto del presente Accordo al Soggetto Gestore sarà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti, previsti indicativamente nel budget riportato all'interno del Piano Aziendale, come eventualmente modificato e/o integrato successivamente, previa approvazione del Tavolo Tecnico Operativo.
2. Ai fini del presente affidamento, l'importo aggregato dei costi/ commissioni di gestione viene stabilito nella misura di € _____, di cui € _____ quali costi del personale ed € _____ quali eventuali costi relativi alle consulenze esterne e legali, comunicazioni e sistemi informativi, che potranno subire variazioni sempre nel limite massimo indicato per i quali sarà fornita puntuale rendicontazione. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i costi di gestione del Fondo per ciascun anno:

Costi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personale								
Consulenze esterne e legali								
Comunicazione								
Totali								

Costi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALI
Personale									
Consulenze esterne e legali									
Comunicazione									
Totali									

3. I costi/le commissioni di gestione sono riconosciuti esclusivamente nei limiti delle somme disponibili a valere sulle rinvenienze e sugli interessi che maturano sia sulle risorse del Fondo - che risultano nella disponibilità del soggetto gestore - sia sulle risorse assegnate agli intermediari finanziari.
4. In ogni caso i costi/commissioni di gestione non possono in alcun modo gravare sul Bilancio regionale.
5. Gli interessi che maturano sia sulle risorse del Fondo che sono nella disponibilità del Soggetto Gestore, sia su quelle assegnate agli intermediari finanziari non possono essere assegnati ed utilizzati dagli intermediari finanziari ai fini della concessione di garanzie.
6. Nel caso di ulteriori importi versati successivamente al Fondo la remunerazione deve calcolarsi pro-rata temporis. Nel caso di tali integrazioni che aumentino la dotazione iniziale del Fondo, per ogni singola integrazione le misure sopraindicate si applicano con riferimento agli stessi termini, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle rispettive integrazioni.
7. Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, potrà essere riconosciuta al Soggetto Gestore per l'attività di gestione del Fondo.
8. Il pagamento dei costi/commissioni di gestione avviene semestralmente, nei limiti e fino alla concorrenza delle rinvenienze e degli interessi maturati sulle risorse del Fondo alla data di presentazione della richiesta di erogazione, dietro presentazione di apposita relazione da parte del soggetto gestore e di apposita documentazione giustificativa dei costi sostenuti per la gestione del Fondo ed a seguito di validazione da parte del Tavolo Tecnico Operativo.

ART. 13 – MODALITA' DI REVISIONE DELL'ACCORDO

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo, a seguito di approvazione da parte del Tavolo Tecnico Operativo, sono formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

ART. 14 – DURATA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino alla data del 31.12.2033.
2. La durata dell'Accordo è correlata alla durata delle operazioni di garanzia poste in essere dagli intermediari finanziari a valere sulle risorse del Fondo, la cui scadenza non può essere successiva al 31/12/2033, salvo eventuali proroghe.

ART. 15 – REVOCA e RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. La Regione Abruzzo, inoltre, può risolvere l'Accordo nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività di impresa in capo al Soggetto Gestore o fallimento;
 - b. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva;
 - c. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - d. cessione parziale o totale dell'Accordo di Finanziamento.
2. L'Accordo di Finanziamento con il Soggetto Gestore può essere risolto da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA nel caso in cui la risoluzione non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta,
3. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Accordo di Finanziamento si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
4. L'Accordo di Finanziamento, inoltre, si risolve di diritto nel caso in cui venisse meno uno dei requisiti previsti dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), nel quale sono definite le condizioni che devono essere congiuntamente soddisfatte ai fini del riconoscimento della qualifica di *in-house*.
5. Costituiscono inadempimenti il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 6.
6. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, la società Fi.R.A. S.p.A. può presentare proprie controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
7. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, FIRA non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

ART. 16 - PENALI

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, la Regione Abruzzo procede, tramite PEC, all'immediata contestazione delle circostanze rilevate. Il Soggetto Gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione.
2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:
 - a. ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a € 200 (euro duecento/00) fino ad un tetto massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - b. prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente Accordo, nel piano di dettaglio e nell'offerta: penale variabile tra € 300,00 (euro trecento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità. In caso di ripetute prestazioni non conformi, l'importo massimo delle penali applicabili semestralmente è di € 6.000,00 (euro duemila/00);
 - c. per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni persona sostituita senza autorizzazione e per ogni giorno di inadempimento.
3. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente.
4. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere

previamente o tempestivamente comunicati dal Soggetto Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizioni normative, non fosse possibile proseguire temporaneamente nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Regionale può ordinarne la sospensione.
2. Qualora le cause di sospensione del servizio siano imputabili al Soggetto Gestore non spetterà alcun compenso o indennizzo.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Pescara.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. I dati forniti alla Regione Abruzzo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della gestione del *"Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13"* e per scopi istituzionali.
2. Tutti i dati personali di cui la Regione Abruzzo, ed i Confidi assegnatari vengano in possesso in relazione all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."*, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR).
3. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Titolare del trattamento dei dati conferiti e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è la Regione Abruzzo – Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, con sede in via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara - PEC: DPH@pec.regione.abruzzo.it

Art. 20 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dall'Allegato A *"Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)"* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.
2. Il Confidi, firmatario della presente Convenzione, dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute.
3. La presente convenzione viene redatta in duplice copia originale e conservata agli atti delle Parti.

Pescara,

Dipartimento Lavoro e Attività Produttive

Il Direttore

(firmato digitalmente)

società Fi.R.A. S.p.A.

Il Presidente

(firmato digitalmente)